

## **TI\_GERICHTE 17.2004.62 vom 17. Dezember 2004**

TI Tribunale d'appello, 2004-12-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2004.62](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2004.62)

FR: TI\_GERICHTE 17.2004.62 du 17 décembre 2004

IT: TI\_GERICHTE 17.2004.62 del 17 dicembre 2004

### **Regeste**

interrogatorio dell'accusato dinnazi agli agenti di polizia - sua ritrattazione davanti al Procuratore pubblico facendo uso della facoltà garantitagli dall'art. 61 cpv. 3 CPP - conseguenze nel procedimento - falsità in documenti - caso di lieve entità - presupposti

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

Il ricorrente rimprovera al primo giudice di essere caduto in arbitrio per avere accertato che \_\_\_\_\_ finanziava egli medesimo il pagamento del proprio stipendio da parte della \_\_\_\_\_ SA, la quale lo riversava poi alla direzione del Penitenziario. Egli sostiene che in realtà \_\_\_\_\_ concedeva alla \_\_\_\_\_ SA un mutuo di fr. 2'000.– mensili, importo che passava in proprietà della ditta, la quale versava poi una somma equivalente al Penitenziario in favore di \_\_\_\_\_. Ciò configurava un contratto di prestito perfettamente legale (art. 312 segg. CO). Il ricorrente fa valere di avere sempre ribadito simile tesi, ancora al dibattimento, e di avere sempre ammesso di avere contratto in nome della ditta un debito verso il dipendente, mentre mai ha riconosciuto che il rimborso non sarebbe mai avvenuto. Inoltre \_\_\_\_\_ ha effettivamente prestato la sua forza di lavoro alla \_\_\_\_\_ SA, tant'è che la ditta e il lavoratore avevano concordato anche un compenso sotto forma di provvigione in base ai contratti che \_\_\_\_\_ avrebbe procacciato, e il prestito sarebbe stato saldato appunto per mezzo di provvigioni maggiorate. Poco importa come la \_\_\_\_\_ SA sarebbe riuscita a trovare il denaro: il contratto di lavoro attestava unicamente il versamento di un determinato salario per prestazioni professionali, ciò che è avvenuto. Il ricorrente rammenta infine di avere chiesto al Procuratore pubblico l'audizione di \_\_\_\_\_ per dimostrare la fondatezza delle sue argomentazioni, ma senza esito. Ciò non può evidentemente tornare a suo scapito. L'argomentazione non ha consistenza. A parte il fatto che la tesi del prestito è stata avanzata non al primo interrogatorio (act. 22/1, pag. 4 a 7), bensì al secondo (act. 22/2, pag. 5), la natura dell'accordo intercorso tra la ditta e \_\_\_\_\_ non è di rilievo. Che la concessione della semilibertà al detenuto dipendesse dall'esistenza di lavoro da esercitare durante le uscite dal carcere è pacifico. Non per caso la ditta e \_\_\_\_\_ hanno sottoscritto un contratto di lavoro, firmato pure dal direttore del Penitenziario, che prevedeva una retribuzione di fr. 1'500.– mensili più le provvigioni (retribuzione aumentata poi a fr. 2'000.– lordi su richiesta del capo dei Servizi amministrativi del Penitenziario, \_\_\_\_\_, il quale reputava lo stipendio troppo basso: act. 22/2, pag. 2). Ora, l'imputato ha ammesso essergli stato chiaro fin dall'inizio che il salario andasse pagato e riversato dalla datrice di lavoro \_\_\_\_\_ SA con mezzi propri. Anzi, all'interrogatorio del 5 giugno 2001 egli ha dato atto di avere sottaciuto l'accordo alla direzione del Penitenziario, d'intesa con \_\_\_\_\_, poiché altrimenti il rapporto di lavoro non sarebbe venuto in essere. Che il

contratto di lavoro (nel senso della sua accezione comune) fosse necessario per l'ottenimento della semilibertà è stato ammesso per finire dall'interessato, non senza riluttanza, anche davanti al Procuratore pubblico (act. 31, pag. 2). E del resto non si vede come egli avrebbe potuto pretendere seriamente che per la direzione del Penitenziario, cui spettava l'approvazione dell'accordo lavorativo, la clausola n. 1.4 potesse anche non essere intesa come impegno della \_\_\_\_\_ SA al pagamento effettivo del salario. Avesse l'autorità saputo che la ditta si trovava in stato di totale illiquidità (act. 22/1, pag. 6) e non avrebbe potuto retribuire il detenuto, mai essa avrebbe avallato il contratto di lavoro (si veda anche la deposizione di \_\_\_\_\_: act. 22/4, pag. 6). Già per il fatto che la condizione del detenuto andava vigilata, dovendosi evitare che senza remunerazione un carcerato in semilibertà debba ricorrere a espedienti per sopperire a sé stesso. Del tutto infondato, su questo punto il ricorso non merita quindi altra disamina.

### **E. 3.2**

pag. 271, 114 IV 126). Criteri determinanti sono l'importanza del documento falsificato, l'entità della falsificazione rispetto alla situazione reale, la natura e la portata dello scopo e del danno perseguiti, come pure i motivi a delinquere DTF 114 IV 126; v. in particolare Boog in: Basler Kommentar, StGB II, edizione 2003, n. 102 ad art. 251 CP). Nella fattispecie il ricorrente ha preparato un contratto di lavoro con una clausola inveritiera sul pagamento dello stipendio (almeno così come l'avrebbe potuta interpretare l'autorità carceraria) per consentire a un detenuto di conseguire la semilibertà. Non si tratta di una bagattella. Per quanto riguarda la commisurazione della pena, si può convenire che il primo giudice non sia stato clemente verso l'imputato. Non si può nemmeno sostenere però che egli abbia dato prova di esagerato rigore confermando la pena di 3 mesi di detenzione. Il ricorrente ha pur sempre abusato dei suoi buoni rapporti con l'autorità, contribuendo a far sì che un detenuto godesse di illeciti favori. Non poteva dunque contare su una particolare benevolenza del tribunale.

### **E. 4**

Il ricorrente rimprovera al primo giudice di essere trasceso in arbitrio accertando altresì che l'accordo della ditta con \_\_\_\_\_ precedesse la firma del contratto di lavoro, avendo egli chiarito il 14 ottobre 2003 davanti al Procuratore pubblico che allora la situazione della ditta era sì “ traballante ”, ma non al punto da impedire la corresponsione di fr. 1'500.– mensili a un consulente. Ora, i verbali di polizia in cui egli asseriva il contrario non possono quindi essergli opposti. L'argomento non è serio. A supporre che l'art. 61 cpv. 3 CPP trovi applicazione anche in procedimenti che terminano con un decreto di accusa (art. 207 a CPP), la circostanza che il ricorrente abbia per certi versi ritrattato davanti al Procuratore pubblico (act. 31) ancora non significa che le dichiarazioni da lui rese davanti agli organi di polizia fossero irrilevanti. Scopo della norma è di garantire all'accusato la possibilità di confutare davanti al Procuratore pubblico e in presenza del difensore le proprie dichiarazioni precedenti, evitando in tal modo di essere chiamato a rispondere penalmente sulla sola base di verbali di polizia sfuggiti al contraddittorio. La questione è poi di sapere se, ritenendo affidabili le dichiarazioni rese alla polizia nonostante la ritrattazione totale o parziale davanti al Procuratore pubblico, il giudice di merito si sia sospinto nell'arbitrio. Ciò non è sicuramente il caso nella fattispecie. Il primo giudice ha motivato la propria opinione, in effetti, escludendo che davanti alla polizia l'imputato si trovasse nello stadio confusionale adombrato al dibattimento. Nel ricorso per cassazione l'interessato non spiega perché tale convincimento sarebbe insostenibile, limitandosi a disquisire con argomenti appellatori,

inidonei a sostanziare una censura fondata sul divieto dell'arbitrio. Insufficientemente motivato, al proposito il ricorso si rivela finanche inammissibile.

#### **E. 5**

Il ricorrente si duole di essere stato condannato per avere allestito il noto contratto di lavoro in cui attestava il versamento a \_\_\_\_\_ di fr. 1'500.– mensili a titolo di stipendio a dispetto del fatto che \_\_\_\_\_ avesse diritto davvero a un salario di fr. 2'000.– per prestazioni professionali. Che questi abbia mutuato alla \_\_\_\_\_ SA una somma pari alla sua retribuzione nulla muta alla veridicità dell'accordo. La doglianza non manca di disinvoltura. Già si è visto che la pattuizione circa il versamento di uno stipendio al detenuto non avrebbe potuto ragionevolmente essere attuata, agli occhi dell'autorità, per mezzo di un mutuo concesso dal detenuto medesimo al fine di finanziare l'erogazione del salario. Sottoponendo alla direzione del Penitenziario un ordinario contratto di lavoro (act. 22/2 annesso 2, poi integrato con la pattuizione sottoscritta tra i diretti interessati che prevedeva un salario maggiore secondo quanto chiesto da \_\_\_\_\_), l'imputato si proponeva evidentemente di lasciar credere che il salario sarebbe stato effettivamente corrisposto dalla datrice di lavoro con fondi propri, in difetto di che \_\_\_\_\_ non avrebbe ottenuto la semilibertà, tanto meno ove l'autorità avesse saputo che la ditta era in stato di illiquidità. Attardarsi oltre sulla portata della clausola contrattuale non ha dunque senso.

#### **E. 6**

Secondo il ricorrente l'accusa a suo carico cade anche perché l'accordo con \_\_\_\_\_ è stato concluso dopo la stesura del contratto, onde la mancanza di dolo, il quale deve necessariamente riferirsi a tutti gli elementi costitutivi del reato al momento dei fatti. Non sussistendo in concreto alcuna intenzione da parte della ditta, al momento della firma del contratto, di far capo a un mutuo per retribuire il detenuto in semilibertà, l'art. 251 n. 1 cpv. 1 CP non entra in considerazione. L'asserto cade nel vuoto già per la circostanza che – come si è visto – il primo giudice non ha commesso arbitrio di sorta accertando che l'imputato e \_\_\_\_\_ erano consapevoli fin dall'inizio che la \_\_\_\_\_ SA non sarebbe stata in grado di erogare stipendio alcuno. Certo, il ricorrente critica il primo giudice anche per non avere spiegato come mai le dichiarazioni da lui rese al Procuratore pubblico (e in aula) non siano state ritenute veritiere, il tribunale essendosi limitato a escludere l'eventualità di un suo stato confusionale davanti agli organi di polizia. Ciò gli impedirebbe di difendersi sui motivi che hanno indotto il giudice della Pretura penale a ignorare il contenuto del verbale reso davanti al Procuratore pubblico. L'argomento è nondimeno infruttuoso. Dalla sentenza impugnata risulta che il primo giudice ha accreditato la versione compromettente fornita dal prevenuto alla polizia (di avere sottoscritto il contratto di lavoro pur consapevole che la società non avrebbe potuto versare lo stipendio pattuito) per rapporto a quella data al Procuratore pubblico poiché lo stesso imputato non aveva saputo giustificare la contraddizione, salvo invocare – solo in aula – un improbabile stato confusionale. Pur poco esplicita, la sentenza impugnata resiste perciò alla critica.

#### **E. 7**

Infine il ricorrente assevera che l'apprezzamento arbitrario delle prove comporta la violazione del principio in dubio pro reo inteso come regola riferita alla valutazione delle prove. Non sostanziata, la critica andrebbe dichiarata d'acchito inammissibile. Comunque sia, non si può certo affermare che in concreto il primo giudice abbia condannato il

ricorrente quantunque una valutazione non arbitraria delle prove lasciasse sussistere dubbi rilevanti sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2 pag. 88, 120 Ia 31 consid. 2a pag. 38). Anche al proposito il ricorso è destinato pertanto all'insuccesso.

#### **E. 8**

Il ricorrente lamenta la severità della pena inflittagli, definita manifestamente eccessiva. A suo parere il primo giudice ha trascurato che il caso in esame è per finire di lieve entità nel senso dell'art. 251 n. 2 CP, sanzionabile anche con una semplice multa. Egli ricorda di essere stato contemporaneamente inquisito in una lunga serie di procedimenti penali, per reati anche gravi, tutti sfociati in decreti di non luogo a procedere che gli hanno provocato sofferenze e compromesso la vita professionale. Una pena tanto pesante come quella irrogatagli con la sentenza impugnata pregiudicherebbe in modo definitivo la sua carriera forense, essendo egli intenzionato a sostenere entro breve termine gli esami di avvocatura. Per di più, al momento dei fatti la sua famiglia si stava sgretolando, al punto che nel giugno del 2004 è stato pronunciato il divorzio. E a tale situazione ha senz'altro concorso la vicenda in esame, onde l'esigenza di contenere la pena in una multa di fr. 500.–. a) Nel commisurare la pena in tre mesi di detenzione sospesi condizionalmente, il giudice della Pretura penale ha ricordato in primo luogo che il reato di falsità in documenti è un crimine punibile con la reclusione sino a cinque anni. Concretamente egli ha tenuto conto della formazione giuridica del soggetto e della sua particolare posizione nei confronti delle istituzioni, in special modo con le autorità carcerarie. Grazie alla collaborazione con queste ultime egli ha potuto elaborare la tesi di laurea e ha avuto modo di instaurare con esse un rapporto di fiducia piuttosto solido. Con il suo comportamento – ha proseguito il primo giudice – l'imputato ha tradito la fiducia e la buona fede riposte nei suoi confronti, permettendo in modo subdolo che un detenuto beneficiasse del regime agevolato della semilibertà senza che ne fossero dati i presupposti. Agendo in tal modo, egli ha creato anche pericoli per la cittadinanza, a maggior ragione ove si pensi che \_\_\_\_\_ godeva di ampio margine di manovra, correndo il rischio di venire a contatto con soggetti pericolosi. A favore dell'imputato, ad ogni modo, il giudice della Pretura pena ha considerato l'incensuratezza e la precaria situazione familiare. b) Nella misura in cui il ricorrente invoca la fattispecie privilegiata dell'art. 251 n. 2 CP (caso di esigua gravità), il ricorso non è fondato. Per stabilire se sussiste un'evenienza del genere occorre ponderare tutte le circostanze del caso (DTF 96 IV 155 consid. 5 pag. 168 riferito all'art. 251 n. 3 vCP). Il comportamento dell'autore deve quindi presentare – dal profilo oggettivo e soggettivo – un carattere di bagattella, la norma dovendo essere interpretata restrittivamente (DTF 128 IV 265 consid. 3.2 pag. 271, 114 IV 126, 103 IV 36 consid. 5 pag. 40, 96 IV 155 consid. 5 pag. 168 riferiti all'art. 251 n. 3 vCP). Al giudice di merito compete un ampio margine di apprezzamento (DTF 128 IV 265 consid.

#### **E. 9**

Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere disatteso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cvp. 1 e 9 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 700.– b) spese fr. 100.– fr. 800.– sono posti a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: – \_\_\_\_\_; – avv. dott. \_\_\_\_\_; – sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani, Lugano; – Pretura penale,

via dei Gaggini 1, Bellinzona; – Ministero pubblico della Confederazione, Berna; –  
Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizio centrali), Bellinzona; – Dipartimento  
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, Taverne; –  
Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantonale  
Ticino, viale Franscini 3, Bellinzona; – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,  
Lugano. terzi implicati Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.